SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 ottobre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 ottobre 1986, n. **707**.

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 536, recante misure urgenti per la realizzazione del programma connesso alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1986, n. 536, recante misure urgenti per la realizzazione del programma connesso alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GULLOTTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 agosto 1986, n. 536, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 5 settembre 1986.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1945):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per i beni culturali e ambientali (GULLOTTI) il 5 settembre 1986.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 16 settembre 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 settembre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 settembre 1986.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 25 settembre 1986.

Relazione scritta annunciata il 26 settembre 1986 (atto n. 1945/*A* - relatore: sen. VALITUTTI).

Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4033):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede referente, il 3 ottobre 1986, con pareri delle commissioni II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 ottobre 1986.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 9 ottobre 1986.

Esaminato in aula il 13 ottobre 1986 e approvato il 16 ottobre 1986.

86G1077

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1986, n. **708**.

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme dirette a fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino al 31 marzo 1987 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del decreto-legge 15

dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonchè per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

Art. 2.

1. Presso le prefetture delle province comprendenti i comuni di cui all'articolo 4 restano o sono costituite le commissioni di cui all'articolo 13, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. La loro composizione è integrata da tre rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari e da tre rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I rappresentanti dei proprietari e degli inquilini sono nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni provinciali.

3. Le designazioni di cui al comma 2 debbono pervenire al prefetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la nomina deve avvenire entro i successivi dieci giorni.

4. In mancanza delle designazioni provvede il prefetto entro i termini suindicati, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie.

Art. 3.

1. Il prefetto, acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 2, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, dando priorità ai casi di morosità sopravvenuta del conduttore, se risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

2. È assicurata inoltre la priorità all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione qualora il locatore, con dichiarazione da allegare al titolo esecutivo, affermi sotto la sua responsabilità di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.

3. Il locatore che, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore ovvero al risarcimento del danno in misura non superiore a 48 mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. Nella formulazione del parere di cui al comma 1, la commissione tiene conto delle eventuali conseguenze che i provvedimenti di rilascio da eseguirsi contestualmente possono produrre, in relazione anche alla situazione abitativa dei comuni.

5. In ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non può essere rinviata oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 31 marzo 1987 ovvero, per i provvedimenti la sui esecutorietà è successiva a tale data, dalla esecutorietà stessa.

Art. 4.

1. Fino al 31 marzo 1988, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981 ed in quelli delle rispettive province elencati nell'allegato *A* della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano altresì negli altri comuni capoluoghi di provincia di cui al medesimo allegato *A*.

Art. 5.

1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:

a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso;

b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. I contributi di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono destinati, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2, a coloro nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio.

3. I comuni di cui al comma 1 possono procedere all'acquisto di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti.

4. Gli alloggi devono avere le caratteristiche tipologiche di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo eventuali deroghe approvate dal comitato esecutivo del CER.

5. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.

6. È consentito, in relazione alla natura del finanziamento disponibile, anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata, con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai commi 5 e 6 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

8. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

9. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, il prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 8, può essere maggiorato in misura non superiore al 20 per cento.

10. Le assegnazioni delle unità immobiliari acquistate sono disposte dal comune, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2.

11. I soggetti assegnatari degli alloggi devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e rientrare nelle fasce di reddito di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

12. Gli alloggi di cui ai commi 5 e 6 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al comma 8 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

13. Il comitato esecutivo del CER procede alla ripartizione delle somme previste nel comma 1 sulla base del numero degli abitanti residenti al censimento del 25 ottobre 1981, dei provvedimenti di rilascio emessi e delle richieste di esecuzione dei provvedimenti stessi, nonché delle disponibilità alloggiative esistenti nei singoli comuni. Per tali adempimenti il comitato esecutivo è integrato dal rappresentante del Ministero dell'interno in seno al CER.

14. I comuni entro sessanta giorni dalla ripartizione inviano al CER un programma di utilizzazione dei fondi assegnati, secondo le finalità indicate nel comma 1.

15. La messa a disposizione dei fondi, ripartiti ai sensi del comma 13 per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera *a)* del comma 1, è effettuata quando i comuni abbiano dato completa attuazione al programma di acquisti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il C.E.R. accerta la regolare esazione dei canoni di locazione degli immobili acquisiti con il programma di cui al presente decreto, nonché con quello di cui all'articolo 4, comma 9 del citato decreto-legge.

16. Al finanziamento di lire 600 miliardi di cui alla lettera *a)* del comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e, quanto a lire 500 miliardi, con mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451. I mutui sono garantiti dallo Stato.

17. L'ammortamento dei mutui è disciplinato dalle norme previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

18. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 250 miliardi, l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria» e, per lire 50 miliardi, l'accantonamento «Completamento interventi avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73».

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Per il pagamento in unica soluzione dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1983, esistenti al 31 dicembre 1986, sul capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Per le esigenze di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1983, esistenti al 31 dicembre 1986, sul capitolo 8272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 13

NOTE

Nota all'art. 4:

Si pubblica per notizia l'elenco dei comuni ai quali applicare le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge:

COMUNI CON OLTRE 300.000 ABITANTI

Catania
Bari
Roma
Genova
Firenze
Milano
Palermo
Venezia
Torino
Napoli
Bologna

ALTRI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Taranto
Imperia
Pescara
Savona
Siena
Siracusa
Bergamo
Mantova
Foggia
Benevento
Livorno
Pisa
Lecce
Treviso
Messina
Rovigo
Reggio Calabria
Trapani
Grosseto
Viterbo
Nuoro
Ancona
La Spezia
Sassari
Bolzano
Cagliari
Varese
Cremona
Salerno
Pavia
Padova
Ferrara
Verona
Avellino
Agrigento
Vicenza
Brindisi
Aosta
Trieste
Chieti
Brescia
Latina
Arezzo
Parma
Massa Carrara
Campobasso
Caserta
Modena
Matera
Trento
Udine
Novara
Perugia
Potenza
L'Aquila

Provincia di Catania

Aci Castello
Belpasso
Camporotondo Etneo
Gravina di Catania
Mascalucia
Misterbianco
Motta Sant'Anastasia
San Gregorio di Catania
San Pietro Clarenza
Sant Agata Li Battiati
Tremestieri Etneo

Provincia di Bari

Adelfia
Bitonto
Bitritto
Capurso
Giovinazzo
Modugno
Mola di Bari
Noicattaro
Triggiano
Valenzano

Provincia di Roma

Albano Laziale
Anguillara Sabazia
Ardea
Campagnano di Roma
Castel Gandolfo
Castel San Pietro Romano
Cerveteri
Ciampino
Colonna
Formello
Frascati
Gallicano nel Lazio
Grottaferrata
Guidonia Montecelio
Ladispoli
Marino
Mentana
Montecompatri
Monte Porzio Catone
Monterotondo
Palestrina
Poli
Pomezia
Riano
Sacrofano
San Gregorio da Sassola
Tivoli
Zagarolo

Provincia di Genova

Arenzano
Bargagli
Bogliasco
Camogli
Campomorone
Ceranesi
Chiavari
Cogoleto
Davagna
Lavagna
Moneglia
Montoggio
Pieve Ligure
Portofino
Rapallo
Recco
Santa Margherita Ligure
Sant'Olcese
Serra Riccò
Sestri Levante

Masone	Sori
Mele	Tiglieto
Mignanego	Zoagli

Provincia di Firenze

Bagno a Ripoli	Prato
Campi Bisenzio	Scandicci
Fiesole	Sesto Fiorentino
Impruneta	

Provincia di Milano

Agrate Brianza	Muggiò
Arese	Nova Milanese
Assago	Novate Milanese
Bollate	Opera
Bresso	Paderno Dugnano
Buccinasco	Pero
Cambiago	Peschiera Borromeo
Cernusco sul Naviglio	Pieve Emanuele
Cesano Boscone	Pioltello
Cesano Maderno	Pregnana Milanese
Cinisello Balsamo	Rho
Cologno Monzese	Rozzano
Cormano	San Donato Milanese
Corsico	San Giuliano Milanese
Cusago	Segrate
Cusano Milanino	Sesto San Giovanni
Desio	Settimo Milanese
Gaggiano	Trezzano sul Naviglio
Garbagnate Milanese	Varedo
Lissone	Vimercate
Monza	Vimodrone

Provincia di Palermo

Altofonte	Monreale
Belmonte Mezzagno	San Cipirello
Camporeale	San Giuseppe Jato
Ficarazzi	Torretta
Isola delle Femmine	Villabate
Misilmeri	

Provincia di Venezia

Campagna Lupia	Musile di Piave
Chioggia	Quadro d'Altino
Iesolo	Scorzè
Marcon	Spinea
Martellago	Vigonovo
Mira	

Provincia di Torino

Alpignano	Nichelino
Baldissero Torinese	Orbassano
Beinasco	Pecetto Torinese
Borgaro Torinese	Pino Torinese
Caselle Torinese	Rivalta di Torino
Collegno	Rivoli
Grugliasco	San Mauro Torinese
Leinì	Settimo Torinese
Moncalieri	Venaria

Provincia di Napoli

Acerra	Melito di Napoli
Arzano	Mugnano di Napoli
Casandrino	Portici
Casavatore	Pozzuoli
Casoria	Quarto
Cercola	San Giorgio a Cremano
Ercolano	Torre Annunziata
Frattamaggiore	Torre del Greco
Liveri	Volla
Marano di Napoli	

Provincia di Bologna

Anzola dell'Emilia	Granarolo dell'Emilia
Calderara di Reno	Pianoro
Casalecchio di Reno	San Lazzaro di Savena
Castel Maggiore	Sasso Marconi
Castenaso	Zola Predosa

86G1089

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. 709.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

epidemiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1986
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 358

86G1057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1986, n. **710**.

Modificazione allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 29, relativo alla facoltà di ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «teoria e tecnica dei sistemi di guida aeromissilistici».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1986
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 360

86G1058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1986, n. **711**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblia 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «storia della critica letteraria».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1986
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 357

86G1059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1986, n. **712.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, tra gli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

igiene scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1986
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 361

86G1060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1986.

Stanziamento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore di lavoratori dello stabilimento siderurgico di Piombino della società Deltasider S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1961, n. 1172, contenente norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965, e successive modificazioni;

Vista la nota DPE/SEA/232 del 2 giugno 1982, con la quale la società Acciaierie di Piombino S.p.a. ha presentato la richiesta di applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio per la riqualificazione di duemiladuecento-cinque lavoratori del proprio stabilimento siderurgico di Piombino;

Vista la successiva nota n. PER/SRU/32 FG/go del 12 marzo 1984, con la quale la stessa società Acciaierie di Piombino S.p.a. ha comunicato di avere ottenuto il finanziamento del Fondo sociale europeo per le attività addestrative svolte nel 1983 ed ha confermato la richiesta

di applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, limitatamente alle attività addestrative svolte nel 1982;

Vista la nota n. ADD/170 del 24 luglio 1985, con la quale la società Deltasider S.p.a., già Acciaierie di Piombino S.p.a., ha fatto pervenire i dati di consuntivo relativi alle predette attività addestrative svolte nel 1982 per un ammontare complessivo di L. 1.039.000.000;

Visto la nota SG/(86)D/89 del 7 gennaio 1986, con la quale la commissione delle Comunità europee ha comunicato al Governo italiano di avere accettato la richiesta di applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio avanzata dalla società Acciaierie di Piombino S.p.a. e di avere impegnato a tal fine la somma di 393.750 ECU;

Visto il decreto ministeriale n. 19/L/83 del 29 dicembre 1983 con il quale è stato accordato alla società Acciaierie di Piombino S.p.a. un contributo di L. 455.917.000 ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, a titolo di rimborso delle spese di gestione degli stessi corsi di riqualificazione professionale svolti nel 1982;

Considerato che il predetto contributo di L. 455.917.000 non e comulabile con i contributi da erogare in applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Considerato che la quota a carico del Governo italiano per il finanziamento dei corsi di riqualificazione professionale attuati dalla società Acciaierie di Piombino S.p.a. ammonta a L. 519.500.000, da cui devono essere detratte L. 455.917.000 già erogate alla stessa società Acciaierie di Piombino S.p.a. con decreto ministeriale 19/L/83 del 29 dicembre 1983;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali;

Decreta:

In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b)*, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, e autorizzato il finanziamento dei corsi di riqualificazione istituiti a favore dei lavoratori di cui alla premessa del presente decreto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'accordo tra il Governo italiano e l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Roma l'11 giugno 1965 di cui al preambolo.

La spesa per il finanziamento dei corsi di cui all'articolo precedente ammonta a L. 1.039.000.000.

La metà a carico del Governo italiano risulta pari a L. 519.500.000, di cui L. 455.917.000 sono state già erogate alla società Acciaierie di Piombino S.p.a. con decreto ministeriale 19/L/83 del 29 dicembre 1983 in applicazione dell'art. 4, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La differenza, pari a L. 63.583.000, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubbicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1986

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1986
Registro n. 12 Lavoro, foglio n. 46

86A8145

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 ottobre 1986.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° novembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi

buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/003260 del 24 ottobre 1986;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1990 per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 4.000 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9,25% pagabile in due semestralità posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 8, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a L. 100.000 o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da L. 100.000 e 500.000.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 4.

Ai buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1986 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 3 novembre 1986 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 14 novembre 1986 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° novembre al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quaranta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni

al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 3 novembre 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a L. 100.000 del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1986
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 8

86A8229

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantuno parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di trentaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Sorrento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 12 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Sorrento determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti quarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Sorrento, tutte in comuni della provincia di Napoli, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Sorrento, parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

2. Comune di Sorrento, parrocchia di S. Attanasio Vescovo, sita in Priora, frazione del comune di 80067 Sorrento.

3. Comune di Sorrento, parrocchia S. Maria di Casarlano, sita in Casarlano, frazione del comune di 80067 Sorrento.

4. Comune di Sorrento, parrocchia di S. Anna, sita in 80067 Sorrento, alla via Marina Grande.

5. Comune di Sorrento, parrocchia SS. Rosario, sita in 80060 Capo di Sorrento, frazione del comune di Sorrento.

6. Comune di Sorrento, parrocchia Nostra Signora di Lourdes, sita in 80067 Sorrento, al corso Italia, 212/*A*.

7. Comune di Sorrento, parrocchia di S. Lucia a Fuorimura, sita in 80067 Sorrento, alla via S. Lucia.

8. Comune di Capri, parrocchia di S. Stefano Protomartire, sita in 80073 Capri, alla piazza Ignazio Cerio.

9. Comune di Capri, parrocchia di Maria SS. della Libera, sita in 80070 Marina Grande di Capri.

10. Comune di Anacapri, parrocchia di S. Sofia Vedova, sita in 80071 Anacapri, alla via A. Diaz.

11. Comune di S. Agnello, parrocchia dei Santi Prisco ed Agnello, sita in 80065 S. Agnello, al corso Italia.

12. Comune di S. Agnello, parrocchia S. Maria delle Grazie, sita in Trasaella, frazione del comune di 80065 S. Agnello.

13. Comune di S. Agnello, parrocchia Natività di Maria Vergine, sita in Colli di Fontanelle, frazione del comune di 80065 S. Agnello.

14. Comune di Piano di Sorrento, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 80063 Piano di Sorrento, alla via S. Michele.

15. Comune di Piano di Sorrento, parrocchia di S. Maria di Galatea, sita in Mortora, frazione del comune di 80063 Piano di Sorrento.

16. Comune di Piano di Sorrento, parrocchia SS. Trinità, sita in Trinità, frazione del comune di 80063 Piano di Sorrento.

17. Comune di Meta, parrocchia S. Maria del Lauro sita in 80062 Meta, in piazza S. Maria del Lauro.

18. Comune di Meta, parrocchia S. Maria delle Grazie sita in Alberi, frazione del comune di 80062 Meta.

19. Comune di Vico Equense, parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni, sita in 80069 Vico Equense, alla via S. Ciro.

20. Comune di Vico Equense, parrocchia di S Giovanni Evangelista, sita in Bonea, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

21. Comune di Vico Equense, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in Massaquano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

22. Comune di Vico Equense, parrocchia SS. Salvatore, sita in S. Salvatore, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

23. Comune di Vico Equense, parrocchia di S. Renato Vescovo, sita in Moiano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

24. Comune di Vico Equense, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in Ticciano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

25. Comune di Vico Equense, parrocchia di S. Andrea Apostolo, sita in Preazzano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

26. Comune di Vico Equense, parrocchia di S. Antonino Abate, sita in Arola, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

27. Comune di Vico Equense, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in Fornacelle, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

28. Comune di Vico Equense, parrocchia Natività di Maria Vergine, sita in Pacognano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

29. Comune di Vico Equense, parrocchia di S. Marco Evangelista, sita in Seiano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

30. Comune di Vico Equense, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in Montechiaro, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

31. Comune di Massalubrense, parrocchia S. Maria delle Grazie, sita in 80061 Massalubrense.

32. Comune di Massalubrense, parrocchia di S. Vito Martire, sita in Acquara, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

33. Comune di Massalubrense, parrocchia di S. Andrea Apostolo, sita in Marciano, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

34. Comune di Massalubrense, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in Monticchio, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

35. Comune di Massalubrense, parrocchia SS. Salvatore, sita in Nerano, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

36. Comune di Massalubrense, parrocchia di S. Paolo Apostolo, sita in Pastena, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

37. Comune di Massalubrense, parrocchia SS. Addolorata, sita in Marina di Puolo, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

38. Comune di Massalubrense, parrocchia di S. Agata, sita in Sant'Agata sui due Golfi, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

39. Comune di Massalubrense, parrocchia SS. Salvatore, sita in Schiazzano, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

40. Comune di Massalubrense, parrocchia S. Croce, sita in Termini, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

41. Comune di Massalubrense, parrocchia di S. Tommaso Apostolo, sita in Torca, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentaquattro chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Napoli:

1. Comune di Sorrento, chiesa parrocchiale di S. Attanasio Vescovo, sita in Priora, frazione del comune di 80067 Sorrento.

2. Comune di Sorrento, chiesa parrocchiale di S. Maria di Casarlano, sita in Casarlano, frazione del comune di 80067 Sorrento.

3. Comune di Sorrento, chiesa parrocchiale del SS. Rosario, sita in Capo di Sorrento, frazione del comune di 80067 Sorrento.

4. Comune di Capri, chiesa parrocchiale di S. Stefano protomartire, sita in 80073 Capri.

5. Comune di Anacapri, chiesa parrocchiale di S. Sofia Vedova, sita in 80071 Anacapri.

6. Comune di S. Agnello, chiesa parrocchiale dei Santi Prisco ed Agnello, sita in 80065 Sant'Agnello.

7. Comune di S. Agnello, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in Trasaella, frazione del comune di 80065 Sant'Agnello.

8. Comune di S. Agnello, chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine, sita in Colli di Fontanelle, frazione del comune di 80065 Sant'Agnello.

9. Comune di Piano di Sorrento, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 80063 Piano di Sorrento.

10. Comune di Piano di Sorrento, chiesa parrocchiale di S. Maria di Galatea, sita in Mortora, frazione del comune di 80063 Piano di Sorrento.

11. Comune di Piano di Sorrento, chiesa parrocchiale della SS. Trinità, sita in Trinità, frazione del comune di 80063 Piano di Sorrento.

12. Comune di Meta, chiesa parrocchiale di S. Maria del Lauro, sita in 80062 Meta.

13. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale dei Santi Ciro e Giovanni, sita in 80069 Vico Equense.

14. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in Bonea, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

15. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in Massaquano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

16. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in S. Salvatore, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

17. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale di S. Renato Vescovo, sita in Moiano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

18. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in Ticciano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

19. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in Preazzano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

20. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale di S. Antonino Abate, sita in Arola, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

21. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in Fornacelle, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

22. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine, sita in Pacognano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

23. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale di S. Marco Evangelista, sita in Seiano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

24. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in Montechiaro, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

25. Comune di Massalubrense, chiesa parrocchiale di S. Vito Martire, sita in Acquara, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

26. Comune di Massalubrense, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in Marciano, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

27. Comune di Massalubrense, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in Monticchio, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

28. Comune di Massalubrense, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in Nerano, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

29. Comune di Massalubrense, chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, sita in Pastena, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

30. Comune di Massalubrense, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in Sant'Agata sui due Golfi, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

31. Comune di Massalubrense, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in Schiazzano, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

32. Comune di Massalubrense, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in Termini, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

33. Comune di Massalubrense, chiesa parrocchiale di S. Tommaso Apostolo, sita in Torca, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

34. Comune di Vico Equense, chiesa parrocchiale della SS. Annunziata (ex cattedrale), sita in 80069 Vico Equense.

Art. 4.

Alle trentaquattro chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti tre chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi la stessa sede ma diversa denominazione, per ognuna indicata:

PROVINCIA DI NAPOLI

1. Comune di Vico Equense: alla chiesa parrocchiale della SS. Annunziata (ex cattedrale), per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni.

2. Comune di Massalubrense, frazione Sant'Agata sui due Golfi: alla chiesa parrocchiale S. Maria delle Grazie, la parrocchia di S. Agata.

3. Comune di Massalubrense, frazione Pastena: alla chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, la parrocchia di S. Paolo Apostolo;

— relativamente alle restanti trentuno chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Sorrento e di Castellammare di Stabia che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 7 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A7843

DECRETO 18 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a venticinque parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quattordici chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Tarquinia e Civitavecchia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Tarquinia e Civitavecchia determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nelle proprie diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti venticinque parrocchie costituite nelle diocesi di Tarquinia e Civitavecchia aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI ROMA

1. Allumiere, parrocchia Nostra Signora di Lourdes, sita in 00051 La Bianca.

2. Allumiere, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 00051, via Teodolfo Mertel, 1.

3. Civitavecchia, parrocchia Gesù Divino Lavoratore, sita in 00053, largo Cavalieri di S. Bertolo Nicola, 2.

4. Civitavecchia, parrocchia Sacra Famiglia, sita in 00053, via S. Fermina, 21.

5. Civitavecchia, parrocchia Sacro Cuore, sita in 00053, via Rodi, 10.

6. Civitavecchia, parrocchia S. Agostino, sita in 00050, borgo Pantano, strada Fontanatetta.

7. Civitavecchia, parrocchia S. Felice da Cantalice, sita in 00053, via Terme di Traiano, 70.

8. Civitavecchia, parrocchia S. Francesco d'Assisi, con sede nella cattedrale, sita in 00053, piazza Vittorio Emanuele.

9. Civitavecchia, parrocchia S. Francesco di Paola, sita in 00053, via S. Francesco di Paola.

10. Civitavecchia, parrocchia S. Giuseppe, sita in 00053, largo Martiri di via Fani.

11. Civitavecchia, parrocchia S. Gordiano martire, sita in 00053, piazza Giovanni XXIII.

12. Civitavecchia, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 00053, via G. D'Annunzio, 1.

13. Civitavecchia, parrocchia S. Pio X, sita in 00053, piazzetta S. Pio X.

14. Civitavecchia, parrocchia Santi Martiri Giapponesi, sita in 00053, piazza S. Francesco d'Assisi.

15. Civitavecchia, parrocchia SS. Concezione, sita in 00053, piazza degli Eroi.

16. Civitavecchia, parrocchia SS. Trinità, sita in 00053, via Achille Montanucci.

17. Tolfa, parrocchia S. Egidio abate, sita in 00059, via Frangipane.

PROVINCIA DI VITERBO

18. Montalto di Castro, parrocchia S. Giuseppe operaio, sita in 01010, Pescia Romana, piazza delle Mimose, 6.

19. Montalto di Castro, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 01014, via Re Liberatore, 1.

20. Monteromano, parrocchia Santo Spirito, sita in 01010, via S. Spirito, 7.

21. Tarquinia, parrocchia Madonna dell'Ulivo, sita in 01016, via Aldo Moro.

22. Tarquinia, parrocchia Maria SS. Stella del Mare, sita in 01016, piazza dei Navigatori.

23. Tarquinia, parrocchia Santi Giovanni Battista e Leonardo, sita in 01016, piazza S. Giovanni.

24. Tarquinia, parrocchia S. Lucia Filippini, sita in 01016, via Tirreno, 59.

21. Tarquinia, parrocchia Santi Margherita e Martino, con sede nella cattedrale, sita in 01016, piazza Duomo.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti sedici chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI ROMA

1. Allumiere, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 00051, via Teodolfo Mertel, 1.

2. Civitavecchia, chiesa parrocchiale di Gesù Divino Lavoratore, sita in 00053, largo Cavalieri di S. Bertolo, 2.

3. Civitavecchia, chiesa parrocchiale Sacro Cuore, sita in 00053, via Rodi, 10.

4. Civitavecchia, chiesa parrocchiale S. Francesco d'Assisi, con sede nella cattedrale, sita in 00053, piazza V. Emanuele.

5. Civitavecchia, chiesa parrocchiale di S. Gordiano martire, sita in 00053, piazza Giovanni XXIII.

6. Civitavecchia, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 00053, via D'Annunzio, 1.

7. Tolfa, chiesa parrocchiale di S. Egidio abate, sita in 00059, via Frangipane.

8. Tolfa, chiesa parrocchiale Madonna della Sughera, sita in 00059.

PROVINCIA DI VITERBO

9. Montalto di Castro, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe operaio, sita in 01010, Pescia Romana, piazza delle Mimose, 6.

10. Montalto di Castro, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 01014, via Re Liberatore, 1.

11. Monteromano, chiesa parrocchiale di Santo Spirito, sita in 01010, via di Santo Spirito, 7.

12. Tarquinia, chiesa parrocchiale di S. Giovanni, sita in 01016, via del Convalescentorio Quaglia, 1.

13. Tarquinia, chiesa parrocchiale di S. Leonardo, sita in 01016, via del Convalescentorio Quaglia, 1.

14. Tarquinia, chiesa parrocchiale di S. Margherita, con sede nella cattedrale, sita in 01016, piazza Duomo.

15. Tarquinia, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 01016, via S. Martino.

16. Tarquinia, chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 01016, località Fontanile della Torre, borgo dell'Argento.

Art. 4.

Alle sedici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente articolo succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti sei chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi quella di cui al n. 5 la stessa sede ma diversa denominazione e le altre diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI ROMA

1. Tolfa, chiesa parrocchiale Madonna della Sughera, sita in 00059 per quanto concerne tutti i beni, la parrocchia di S. Egidio abate, sita in Tolfa 00059, via Frangipane.

PROVINCIA DI VITERBO

2. Tarquinia, chiesa parrocchiale di S. Antonio abate, sita in 01016, località Fontanile della Torre, borgo dell'Argento, per quanto concerne tutti i beni, la parrocchia dei Santi Margherita e Martino, sita in Tarquinia 01016, piazza Duomo.

3. Tarquinia, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, sita in 01016, via del Convalescentorio Quaglia, 1, per quanto concerne tutti i beni, la parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Leonardo, sita in Tarquinia 01016, piazza S. Giovanni.

4. Tarquinia, chiesa parrocchiale di S. Leonardo, sita in 01016, via del Convalescentorio Quaglia, 1, per quanto concerne tutti i beni, la parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Leonardo, sita in Tarquinia 01016, piazza S. Giovanni.

5. Tarquinia, chiesa parrocchiale S. Margherita V. e M., sita in 01016, piazza Duomo, per quanto concerne tutti i beni, la parrocchia Santi Margherita e Martino, sita in Tarquinia 01016, piazza Duomo.

6. Tarquinia, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 01016, via S. Martino, per quanto concerne tutti i beni, la parrocchia dei Santi Margherita e Martino, sita in Tarquinia 01016, piazza Duomo;

— relativamente alle restanti dieci chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 18 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8118

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 agosto 1986.

Impegno della somma complessiva di lire 145 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge n. 318/86, convertito in legge 9 agosto 1986, n. 488 - anno finanziario 1986.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, recante disposizioni integrative della richiamata legge n. 1102/71;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, di autorizzazione all'esercizio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1986 e per il triennio 1986-88;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, il quale, all'art. 7, terzo comma, autorizza la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, per le finalità di cui alla richiamata legge n. 93/81;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Agricoltura del 19 giugno 1984 di aggiornamento della tabella *A*, di cui alla legge n. 93/81;

Sentite le regioni nella seduta della commissione interregionale del 18 aprile 1986, in ordine alla riconferma dei coefficienti già stabiliti con il richiamato decreto interministeriale del 19 giugno 1984;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di lire 145 miliardi è impegnato, per le finalità esposte in premessa, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	2.066.250.000
Bolzano	2.344.500.000
Valle d'Aosta	1.729.850.000
Piemonte	9.268.400.000
Liguria	3.749.700.000
Lombardia	11.178.050.000
Veneto	4.692.200.000
Friuli-Venezia Giulia	2.878.250.000
Emilia-Romagna	5.479.550.000
Marche	4.393.500.000
Toscana	7.553.050.000
Umbria	3.252.350.000
Lazio	7.332.650.000
Abruzzo	9.059.600.000
Molise	4.244.150.000
Campania	11.408.600.000
Puglia	5.375.150.000
Basilicata	7.998.200.000
Calabria	12.907.900.000
Sicilia	10.737.250.000
Sardegna	17.360.850.000
Totale	145.000.000.000

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1986
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 54

86A7845

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 luglio 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 novembre 1985 recante l'elenco di prodotti di origine minerale e chimico-industriali impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali;

Vista la seconda direttiva della commissione CEE n. 85/509/CEE del 6 novembre 1985, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L/314 del 23 novembre 1985 che modifica l'allegato della direttiva 82/471 CEE del 30 giugno 1982, del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *B*, del decreto ministeriale 13 novembre 1985 citato nelle premesse è modificato conformemente all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1986

Il Ministro della sanità
DEGAN

p. *Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
ZURLO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

ALLEGATO

1. Al punto 2.3 «Coprodotti della fabbricazione di amminoacidi per fermentazione», colonna 7 «Disposizioni particolari», il testo del primo trattino della rubrica «Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti» è soppresso.
2. Il punto 3.23 Triptofano è così sostituito:

Denominazione dei gruppi di prodotti 1	Denominazione del prodotto 2	Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo 3	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni) 4	Caratteristiche di composizione del prodotto 5	Specie animale 6	Disposizioni particolari 7
	3.23 L-triptofano, tecnicamente puro	$(C_8H_5NH) - CH_2 - CH(NH_2) - COOH$	—	L-triptofano: min. 98%	Tutte le specie animali	— La menzione «L-triptofano» — Tenore di L-triptofano e di umidità
	3.23.1 DL-triptofano, tecnicamente puro	$(C_8H_5NH) - CH_2 - CH(NH_2) - COOH$	—	DL-triptofano: min. 98%	Tutte le specie animali	— La menzione «DL-triptofano» — Tenore di DL-triptofano e di umidità

86A8152

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento di taluni beni ubicati nella regione Emilia-Romagna, appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 18 ottobre 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, di taluni beni immobili appartenenti al soppresso I.N.A.M., ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione dall'Istituto nella regione stessa.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

86A8215

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 294 del 18 luglio 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la somma di L. 130.000.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 295 del 18 luglio 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla soc. Italstat/Iri la somma di L. 50.000.000, da destinare al dipartimento di processi e metodi della produzione edilizia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 296 del 18 luglio 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la somma di L. 30.000.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III.

86A8192

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministro delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 28 ottobre 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	182
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	583
Gasolio agricoltura	»	243
Petrolio agricoltura	»	232
Gasolio pesca e piccola marina	»	223
Petrolio pesca e piccola marina	»	213

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	528	531	534	537	540
Petrolio (*)	»	571	574	577	580	583
Olio comb.le fluido	L./kg	304	307	310	313	316

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A8341

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Brindisi S.c.r.l.

Si comunica che in data 11 ottobre 1986 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Brindisi S.c.r.l. (Brindisi) — disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1985 — a seguito della restituzione dell'azienda agli organi amministrativi ordinari.

86A8193

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Avviso relativo alla pubblicazione del «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa».

Si comunica che nell'edizione speciale del Bollettino Consob datato 29 ottobre 1986, è stato pubblicato il «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa», adottato dalla Commissione con deliberazione del 3 settembre 1986 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 1986.

86A8251

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1978, n. 1097, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma di esame per l'accesso alla carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, con la quale, fra l'altro, sono state approvate le nuove dotazioni organiche dei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, con la quale è stato eliminato il requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, che ha modificato il procedimento per l'assunzione in servizio dei vincitori di concorsi pubblici;

Visto l'art. 8 della succitata legge con la quale la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici di cui alla tabella «C» allegata alla sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986 relativo allo snellimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di coaditore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le seguenti regioni e per i posti indicati a fianco di ciascuna di esse:

	Numero dei posti
Piemonte	3
Liguria	2
Lombardia	8
Veneto	1
Trentino-Alto Adige, ufficio Trento	4
Emilia-Romagna	9
Toscana	6
Umbria	1
Campania	3
Calabria	4
Sicilia	2
Sardegna	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione od esenzione previsti dalle norme vigenti;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

6) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d)* dell'art. 127 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Divisione 12 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la domanda di ammissione al concorso, in bollo, debitamente firmata, redatta conformemente al modello allegato al presente decreto.

La data di presentazione delle domande è stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Il termine per la presentazione delle domande ove cada in giorno festivo sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome da nubile, il nome ed il cognome da coniugate);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che consentono di prescindere da tale limite o che legittimano l'elevazione del suddetto limite);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa aministia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, specificandone la natura oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede assegnata;

m) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale si chiede che venga trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso e l'impegno a far conoscere le successive variazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o di forza maggiore né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportati nello schemo allegato al presente bando.

Non si terrà altresì conto delle domande non firmate dal candidato o la cui firma non sia stata autenticata nei modi e nelle forme di legge.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettueranno in base al seguente programma:

Prima prova scritta:

tema di cultura generale a livello del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

Seconda prova scritta:

saggio di dattilografia consistente in una prova di copia a velocità libera; la durata della prova è di quindici minuti.

Colloquio:

1) diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

2) nozioni sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) matematica elementare: aritmetica - operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali - proporzioni. Elementi di geometria piana e solida - misura degli archi e degli angoli - uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e poligoni - poligoni regolari - area delle figure piane - superficie e vulume dei solidi;

4) nozioni sulla tenuta degli archivi;

5) elementi di storia d'Italia dal 1821 al 1918;

6) elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Art. 5.

Modalità di esame

La prova di dattilografia avrà luogo in Roma, con riserva, tuttavia, di stabilire altre sedi regionali in relazione al numero di partecipanti al concorso.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 14 febbraio 1987 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio delle prove stesse.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia della esclusione dal concorso, disposta con decreto ministeriale motivato, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al secondo comma, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato (la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio);

b) tessere di riconoscimento mod. AT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure BT se fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti di validità.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno 21/30 nella prima prova pratica.

La prova avrà luogo in Roma, con riserva tuttavia di stabilire altre sedi regionali in relazione al numero degli ammessi alla stessa prova pratica.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbinao riportato una votazione di almento 21/30 nella prova di dattilografia.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova di dattilografia e a quelli ammessi alla prova orale verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altra almeno dieci giorni prima con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di preferenza o precedenza

I concorrenti che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina, a parità di merito, ai sensi delle vigenti disposizioni, dovranno produrre la relativa documentazione, che dovrà essere conforme alla legge sul bollo, entro quindici giorni dalla prova orale.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Le graduatorie di merito sia quella nazionale che quelle regionali saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito saranno applicate le preferenze indicate nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, così come integrato dall'art. 7, comma quarto, della legge 22 agosto 1985, n. 444, nonché delle altre disposizioni di legge in materia.

Le graduatorie dei candidati risultati idonei, sia quella nazionale che quelle regionali saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione accerta d'ufficio le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 9.

Nomina in prova e presentazione delle domande

Gli aspiranti risultati idonei saranno nominati in prova coadiutori nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quarta qualifica funzionale, con il relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme vigenti ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, limitatamente ai posti messi a concorso, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese sino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina stessa.

Gli idonei nominati all'impiego non potranno, nei primi cinque anni decorrenti la data di effettiva presentazione in servizio, essere trasferiti, a loro domanda, in sede diversa da quella alla quale sono stati assegnati come prima destinazione.

I soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre entro il primo mese di servizio i seguenti documenti in bollo:

1) diploma di titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non si sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; i candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 3;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di immissione in servizio, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di immissione in servizio rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di immissione in servizio;

6) documento aggiornato, di data recente relativo alla posizione nei confronti degli obblighi militari e cioè a seconda dei casi copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico in bollo rilasciato dalla U.S.L. di appartenenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso una struttura pubblica.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro e che può sopportare qualsiasi clima.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dalla U.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui sopra i seguenti documenti in bollo:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di immissione in servizio;

2) titolo di studio, come al numero 1) del presente articolo;

3) certificato medico come previsto dal precedente punto 7).

I candidati che si trovano alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti alle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 6).

In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualifica.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero dei trasporti od altra amministrazione dello Stato od enti di qualunque natura.

I documenti si considerano anche prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I nuovi assunti dovranno regolarizzare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi degli idonei immessi in impiego che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Gli idonei immessi in impiego che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo.

Il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 11.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e degli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1986
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 215

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(da redigere in bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

....
Cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

....
Data di nascita (giorno, mese e anno)

....
Luogo di nascita (comune e provincia) Stato di nascita (solo per i nati all'estero)

....
Residenza (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia)

....
Recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia) solo se diverso dalla residenza

...l... sottoscritt.. chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico a quarantaquattro posti di coadiutore in prova, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara, nell'ordine:

a) di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevazione del limite di età .... (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevazione del limite massimo di età stabilito dall'art. 2 del bando);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di.......... (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del diploma di................................... conseguito nell'anno scolastico .... presso.......................... (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

f) di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso... (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

g) di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la durata del servizio prestato con l'indicazione della data di inizio e termine e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

h) di accettare, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli con l'impegno di permanervi per un periodo minimo di cinque anni.

Data, ...

Firma del candidato

....

(da autenticare da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestino servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata)

86A8056

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a dodici posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Siena

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Viste le circolari n. 351/A2 del 7 giugno 1978 e n. 56 del 18 febbraio 1981, recanti istruzioni in materia di concorsi;

Viste le note n. 935 del 22 novembre 1979, n. 638 e n. 1306 del 1° luglio 1980, n. 5051 e n. 5054 del 20 settembre 1982 e n. 2812 del 12 agosto 1986, con le quali il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Considerato che i posti assegnati ai servizi generali del rettorato, ai servizi generali della facoltà di farmacia, al circolo giuridico della facoltà di giurisprudenza ed uno di quelli assegnati ai servizi generali della facoltà di lettere e filosofia sono destinati per la gestione di servizi amministrativi meccanizzati, per cui si ritiene opportuno raggrupparli in un unico concorso con le medesime prove d'esame;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti sei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a dodici posti in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva dei tecnici, quarto livello retributivo, per i servizi ed istituti sotto elencati:

servizi generali del rettorato, servizi generali della facoltà di farmacia, circolo giuridico (facoltà di giurisprudenza) e servizi generali della facoltà di lettere e filosofia	posti	7
istituto di fisica - facoltà di medicina e chirurgia	»	1
istituto di botanica farmaceutica - facoltà di farmacia, confluito nel dipartimento farmaco chimico tecnologico	»	1
istituto di zoologia - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, confluito nel dipartimento di biologia evolutiva	»	1
istituto di clinica ostetrica e ginecologica - facoltà di medicina e chirurgia	»	1
servizi generali della facoltà di lettere e filosofia, per i servizi del laboratorio di fototeca	»	1

Art. 2.

Titolo di studio

Titolo di studio per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) titolo di studio di cui al precedente art. 2;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti;

d) godimento dei diritti politici;

e) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I suddetti requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore.

Art. 4.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione, una per ogni concorso cui si intende partecipare, redatte in carta legale, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Università degli studi - Via Banchi di Sotto n. 55 - Siena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a rilevare la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito).

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno indicare a quale concorso intendono partecipare, in mancanza di indicazione la domanda stessa sarà considerata utilmente prodotta solo per il concorso indicato per primo nel presente bando. Qualora nella domanda vengano indicati più concorsi, la domanda stessa sarà considerata utilmente prodotta solo per quello indicato per primo; inoltre dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 3, lettera *c)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limiti o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Modalità espletamento concorso

Le commissioni giudicatrici sono nominate e composte ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze del servizio cui è assegnato il posto come da allegato programma.

Le prove si intenderanno superate se il candidato avrà ottenuto il punteggio minimo di 18/30 in ciascuna di esse.

La prova facoltativa sarà valutata fino ad un massimo di punti 2.

Ai titoli è riservato il 25% del totale a disposizione della commissione.

Saranno valutati i titoli ritenuti, a giudizio della commissione, attinenti ai posti messi a concorso.

Gli esami avranno luogo:

per il concorso ai posti ai servizi generali del rettorato, ai servizi generali della facoltà di farmacia, al circolo giuridico della facoltà di giurisprudenza ed ai servizi generali della facoltà di lettere e filosofia, presso il centro didattico del Policlinico, posto in Siena, via delle Scotte, con inizio alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il concorso al posto all'istituto di fisica, presso l'istituto di fisica medica, posto in Siena, presso il centro didattico del Policlinico, via delle Scotte, con inizio alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il concorso all'istituto di botanica farmaceutica, presso il centro didattico degli istituti biologici, posto in Siena, via Laterina n. 8, con inizio alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il concorso all'istituto di zoologia, presso il centro didattico degli istituti biologici, posto in Siena, via Laterina n. 8, con inizio alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il concorso all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica, presso l'istituto stesso, posto in Siena, via Paolo Mascagni n. 46, con inizio alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il concorso al posto ai servizi generali della facoltà di lettere e filosofia per i servizi di laboratorio di fototeca, presso il centro didattico del Policlinico, posto in Siena, via delle Scotte, con inizio alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, le commissioni, formeranno le graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato dai candidati.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che intendano far valere nella nomina titoli di precedenza e preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi di Siena, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli, sempre che siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

Nomina del vincitore

I vincitori verranno nominati in prova presso l'Università degli studi di Siena ed inquadrati, ai sensi della legge n. 312/1980, nei ruoli delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, con il trattamento economico corrispondente.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

I vincitori che senza giustificato motivo non assumeranno servizio entro il termine assegnato saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito della nomina

I vincitori nominati in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio i sottoelencati documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita); i candidati che hanno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso).

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private e in caso affermativo relativa opzione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge concernenti il bollo e la legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d)* e *g)*, devono essere di data non anteriore di tre mesi rispetto alla lettera di richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare ad altri concorsi.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 12.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Siena, addì 19 settembre 1986

Il rettore: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 3 ottobre 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 317

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Concorso a sette posti presso i servizi generali del rettorato, servizi generali della facoltà di farmacia, circolo giuridico facoltà di giurisprudenza e servizi generali della facoltà di lettere e filosofia per i servizi di biblioteca ed archivio.

Prima prova: serie di domande a risposta sintetica relative alle funzioni ed ai componenti di un sistema elaborazione dati.

Seconda prova: immissione dati da un terminale video, relativi ad una procedura amministrativa-contabile, secondo un programma già predisposto.

Terza prova: colloquio su argomenti delle prime due prove, elementi di legislazione universitaria e nozioni elementari di una lingua straniera a scelta tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.

Prova facoltativa di dattilografia.

Concorso ad un posto presso l'istituto di fisica della facoltà di medicina e chirurgia.

Prima prova pratica: sulle principali tecniche in uso presso un laboratorio di fisica.

Seconda prova: colloquio su elementi di fisica e nozioni di legislazione universitaria.

Concorso ad un posto presso l'istituto di botanica farmaceutica della facoltà di farmacia, confluito nel dipartimento farmaco chimico tecnologico.

Prima prova: compito scritto su operazioni di manutenzione e coltivazione in serra, celle climatiche e letti caldi, da svolgersi in un orto botanico.

Seconda prova: opere di propagazione e moltiplicazione di piante di interesse farmaceutico.

Concorso ad un posto presso l'istituto di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, confluito nel dipartimento di biologia evolutiva.

Prima prova: compito scritto per l'accertamento delle conoscenze elementari di cultura scientifica.

Seconda prova: disegno e descrizione accurata di un soggetto naturalistico.

Terza prova: colloquio su nozioni di biologia e di chimica.

Concorso ad un posto presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia.

Prima prova: manutenzione, pulizia e sterilizzazione di apparecchiature, strumentazioni ed ambienti connessi con la diagnostica prenatale.

Seconda prova: colloquio sugli argomenti della prima prova e nozioni di legislazione universitaria.

Concorso ad un posto presso i servizi generali della facoltà di lettere e filosofia, per i servizi di laboratorio di fototeca.

Prima prova pratica con relazione scritta: esame di materiale fotografico storico-artistico con particolare riferimento alla sua collocazione di massima nella storia dell'arte, nonché schedatura e catalogazione del materiale stesso.

Seconda prova pratica con relazione scritta: organizzazione e gestione di una fototeca e uso di proiettori e apparecchiature fotografiche.

Terza prova: colloquio su elementi di biblioteconomia e bibliografia.

ALLEGATO 2

Fac-simile della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di SIENA

....l.... sottoscritt.... .... (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) chiede di essere ammess.... al concorso a dodici posti di tecnico esecutivo, di cui al bando emesso con decreto rettorale del 19 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 29 ottobre 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere nat.... il .... a ....;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... (se non è iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);

4) di avere riportato.. (indicare le eventuali condanne penali);

5) di essere in possesso del... (indicare il titolo di studio fra quelli richiesti);

6) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari ....;

7) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni.. (indicare i servizi ed i motivi dell'eventuale risoluzione);

8) .... (dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

9) di scegliere fra le prove facoltative le seguenti.................. (se previste dal bando di concorso);

10) che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo...

Data, ...

Firma (*)

....

(*) Autenticazione della firma da parte di un notaio o del segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

86A8048

Concorso a due posti di operaio comune presso l'Università di Siena

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 maggio 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Viste le circolari n. 351/A2 del 7 giugno 1978 e n. 56 del 18 febbraio 1981, recanti istruzioni in materia di concorsi;

Vista la nota n. 2812 del 12 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato due posti di operaio comune ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli, a due posti di operaio comune in prova nell'ex-ruolo degli operai permanenti dello Stato, secondo livello retributivo, presso l'Università degli studi di Siena, per la qualifica di mestiere di giardiniere.

Art. 2.

Titolo di studio

Titolo di studio per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola elementare.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) titolo di studio di cui al precedente art. 2;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti;

d) godimento dei diritti politici;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I suddetti requisiti prescirtti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore.

Art. 4.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Università degli studi - Via Banchi di Sotto n. 55 - Siena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a rilevare la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito).

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 3, lettera *c)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati i documenti ufficiali in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, che provino il possesso dei titoli elencati nella tabella di valutazione allegata al presente decreto.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Modalità espletamento concorso

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

Esaminate le domande ed i titoli allegati la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito ai titoli dei candidati.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che intendano far valere nella nomina titoli di precedenza e preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi di Siena, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli, sempre che siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori verranno nominati in prova presso l'Università degli studi di Siena ed inquadrati, ai sensi della legge n. 312/1980, nei ruoli delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, con il trattamento economico corrispondente.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

I vincitori che senza giustificato motivo non assumeranno servizio entro il termine assegnato saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

tre posti di assistente amministrativo;

due posti di operatore tecnico autista meccanico;

un posto di operatore tecnico coordinatore del servizio di guardaroba e lavanderia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Penne (Pescara).

86A8176

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica (per attività di radiologia compresa quella di ecografia);

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria - personale di vigilanza ed ispezione - geometra - collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria - personale di vigilanza ed ispezione - perito agrario - collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria - personale di vigilanza ed ispezione - perito industriale - collaboratore per la sicurezza del lavoro (controllo e verifica degli impianti elettrici, messa a terra e scariche elettriche);

un posto di collaboratore amministrativo - area economico-finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 15 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali dell'U.S.L. in Casalecchio di Reno (Bologna).

86A8204

REGIONE PUGLIA

Concorso a due posti di tecnico di dialisi presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/5, a due posti di tecnico di dialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 141 suppl. del 25 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Taranto.

86A8177

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizio sanitario di base, presso l'unità sanitaria locale delle Giudicarie.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizio sanitario di base, presso l'unità sanitaria locale delle Giudicarie.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 7 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Tione di Trento.

86A8178

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 250 del 27 ottobre 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Cassa marittima meridionale - Napoli: Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di assistente.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I C A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**90.000**
- semestrale	L.	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**180.000**
- semestrale	L.	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**20.000**
- semestrale	L.	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**75.000**
- semestrale	L.	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**20.000**
- semestrale	L.	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	**265.000**
- semestrale	L.	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**82.000**
Abbonamento semestrale	L.	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221